

CLUSTER FVG

LEGNO ARREDO CASA

LR 3/2021, articolo 79 - DPR 28 maggio 2021, n. 092/Pres. "Regolamento di attuazione dell'articolo 79, comma 3, legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile".

Nota Informativa

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 11, comma 7, del Regolamento emanato con DPR 092/2021.

Ufficio competente

Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile

Via Stretta, 20

33044 Manzano (UD)

casella di posta elettronica certificata: contributi@pec.clusterfvg.it

e-mail: contributi@clusterarredo.com

Oggetto del procedimento

Incentivi alle imprese del settore legno indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 3/2021.

Responsabili del procedimento e dell'istruttoria

Il responsabile del procedimento è il dott. Jacopo Galli.

I responsabili dell'istruttoria sono la dott.ssa Martina Mattellicchio e il dott. Luigi Plaino (tel. 0432 755550 – email: contributi@clusterarredo.com)

Termini dei procedimenti

Il procedimento contributivo si articola nei seguenti principali procedimenti:

- a) concessione del contributo, che, in caso di esito positivo dell'istruttoria, si conclude con l'adozione di specifico provvedimento entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande (articolo 14, comma 2 del Regolamento);
- b) liquidazione a saldo del contributo, che, in caso di esito positivo dell'istruttoria, si conclude con l'adozione di specifico provvedimento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione di spesa (articolo 19, comma 5 del Regolamento). Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 19 del Regolamento.

Obblighi dei soggetti beneficiari (v. art. 20, commi 1 e 2 del regolamento)

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario è tenuto a:

- a) mantenere i requisiti soggettivi fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16;

CLUSTER FVG

LEGNO ARREDO CASA

- b) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo per tre anni dalla data di presentazione della domanda;
 - c) mantenere la destinazione del bene mobile oggetto di contributo per due anni successivi alla scadenza del termine di rendicontazione;
 - d) consentire ispezioni e controlli.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.
3. Il soggetto beneficiario presenta, al soggetto che ha rilasciato la concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000 che attesta il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, in sede di rendicontazione e successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno e fino alla loro scadenza.

Casi di annullamento e revoca (v. art. 21 del regolamento)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del soggetto beneficiario, oppure:
 - a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa;
 - c) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite previsto dall'articolo 9, comma 2;
 - d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso;
 - e) qualora in sede di rendicontazione sia accertato lo scostamento sostanziale tra l'iniziativa oggetto del provvedimento di concessione e quella realizzata.
3. Il recesso dall'aggregazione da parte di una impresa successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e prima della presentazione della rendicontazione, comporta la revoca dell'incentivo concesso nei confronti della singola impresa e la rideterminazione del contributo.
4. Il Cluster comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.